

Allegato 3

**Procedura  
per l'applicazione dell'istituto della rotazione  
straordinaria di cui all'art. 16, c. 1, d.lgs.  
165/2001**

**Procedura**  
**per l'applicazione dell'istituto della rotazione straordinaria di**  
**cui all'art. 16, c. 1, d.lgs. 165/2001**

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>2</b>
<b>3. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>4. AVVIO DEL PROCEDIMENTO, SOGGETTO COMPETENTE, CONTENUTI E DURATA DEL PROVVEDIMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>5. SOGGETTO COMPETENTE, CONTENUTI E DURATA DEL PROVVEDIMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>6. CASI PARTICOLARI .....</b>	<b>4</b>
<b>7. DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>5</b>

## 1. Premessa

L'istituto della "rotazione straordinaria" è previsto dall'art 16, comma 1, lett. l-quater, del D.lgs. 165/2001 (lettera aggiunta dall'art. 1, comma 24, D.L. 95/2012) che dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali *"provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva"*.

Successivamente, con l'obiettivo di fornire ulteriori chiarimenti applicativi, l'ANAC ha adottato la delibera n. 215/2019 recante *"Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.lgs. 165 del 2001"*, cui si rinvia anche nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

Come precisato dall'ANAC, la rotazione straordinaria è una misura di natura non sanzionatoria, di carattere eventuale e cautelare, assunta in esito ad una procedura, e tesa a garantire che nelle situazioni in cui si siano verificate condotte di natura corruttiva oggetto di procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo, al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'Azienda.

## 2. Ambito soggettivo di applicazione

Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dalle linee guida ANAC, si applica a tutti i dipendenti dell'ASUGI, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dirigenti e non dirigenti.

Con riferimento al personale di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, distacco o assegnazione temporanea, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in relazione a condotte poste in atto nell'amministrazione di provenienza solo nel caso di permanenza del personale in Azienda. Nel caso di rientro del personale nell'Azienda di provenienza, la competenza è di quest'ultima.

## 3. Ambito oggettivo di applicazione

Come indicato dalle Linee guida ANAC, le *"condotte di natura corruttiva"* che impongono l'attivazione obbligatoria dell'istituto disciplinato dall'art. 16 del D.lgs. 165/2001 sono individuate nelle fattispecie di reato di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353 – bis del Codice Penale<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Art. 317 – Concussione, Art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione, Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, Art. 319 bis – Circostanze aggravanti, Art. 319 ter – Corruzione in atti giudiziari, 319 quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità, Art. 320 – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, Art. 321 – Pene per il corruttore, Art. 322 – Istigazione alla corruzione, Art. 322 bis - Peculato, concussione, induzione

Per i reati indicati al comma precedente è ritenuta obbligatoria l'attivazione della procedura e l'adozione di un provvedimento motivato con il quale il soggetto competente, come individuato dal presente regolamento, valuta la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente dispone motivatamente la misura della rotazione straordinaria.

L'attivazione della procedura e quindi l'adozione del suddetto provvedimento rimane invece facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, diversi da quelli indicati al primo comma.

Tenuto conto che l'istituto è finalizzato a tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione, lo stesso risulta applicabile anche se riferito a fatti compiuti dal dipendente in altri uffici dell'Azienda, rispetto a quelli di attuale afferenza, ovvero in altra amministrazione.

#### **4. Avvio del procedimento, soggetto competente, contenuti e durata del provvedimento**

Il procedimento relativo all'eventuale applicazione della misura della rotazione straordinaria per condotte di natura corruttiva come sopra identificate all'art. 3 si instaura

- a seguito dell'avvio di un procedimento penale (l'avvio del procedimento penale viene identificato dal momento in cui il dipendente viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 codice di procedura penale, come precisato dalle Linee guida Anac punto 3.4)
- a seguito dell'avvio di un procedimento disciplinare, nel caso in cui per le medesime condotte di natura corruttiva non risulti avviato il procedimento penale.

Con riferimento all'avvio di un procedimento penale, la procedura aziendale viene attivata tempestivamente, a seguito dell'avvenuta conoscenza da parte aziendale dell'iscrizione del dipendente nel registro delle notizie di reato. Nel caso di avvio del solo procedimento disciplinare, l'UPD ne dà comunicazione al soggetto competente per la procedura di eventuale applicazione della misura della rotazione straordinaria.

Come previsto dal codice di comportamento ASUGI, i dipendenti hanno l'obbligo di comunicare all'Azienda, tempestivamente, la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti relativi all'iscrizione nel registro delle notizie di reato o di rinvio a giudizio.

L'Azienda può acquisire tutte le informazioni utili alla valutazione dell'effettiva gravità del fatto ascritto al dipendente<sup>2</sup>.

---

indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, Art. 346 bis – Traffico di influenze illecite, Art. 353 – Turbata libertà degli incanti, Art. 353 bis -Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

<sup>2</sup> Secondo l'ANAC "Questa conoscenza, riguardando un momento del procedimento che non ha evidenza pubblica (in quanto l'accesso al registro di cui all'art. 335 c.p.p. è concesso ai soli soggetti ex lege legittimati), potrà avvenire in qualsiasi modo, attraverso ad esempio fonti aperte (notizie rese pubbliche dai media) o anche dalla comunicazione del

## 5. Soggetto competente, contenuti e durata del provvedimento

Al fine di assicurare la necessaria terzietà e imparzialità della procedura, il soggetto competente ad avviare la stessa e adottare il provvedimento è individuato nel Direttore Amministrativo, Sanitario o Sociosanitario per gli ambiti di rispettiva competenza, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6.

Il provvedimento viene assunto, con l'eventuale supporto del RPCT, sentito il Dirigente responsabile della struttura di afferenza (nel caso in cui la procedura non riguardi un dirigente apicale), e il dipendente interessato.

Il provvedimento deve essere sempre adeguatamente motivato, esponendo le valutazioni effettuate in relazione all'esigenza di tutelare l'immagine di imparzialità dell'Azienda e all'applicazione, o meno, della misura della rotazione. Nel caso venga disposta la misura della rotazione, devono essere valutate le conseguenze del trasferimento in ordine all'incarico dirigenziale o all'eventuale incarico di funzione ricoperto dal dipendente. Ai fini della valutazione sull'applicazione o meno della misura della rotazione, si tiene conto anche delle diverse misure (es. sospensione dal servizio) che l'ordinamento prevede in relazione ad un procedimento penale e/o disciplinare già avviato.

Il provvedimento ha natura temporanea, ed è soggetto a rivalutazione a seguito dell'eventuale rinvio a giudizio dipendente o all'esito del procedimento disciplinare. Resta ferma l'applicazione di quanto previsto dall'art. 3 della legge 27.3.2001, n. 97 a seguito del rinvio a giudizio per i delitti ivi previsti.

## 6. Casi particolari

Nel caso in cui l'avvio del procedimento penale o del procedimento disciplinare di cui all'art. 3 riguardi il dipendente che ricopre l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il soggetto competente ad avviare la procedura e adottare il provvedimento è il Direttore Generale.

Indipendentemente dall'applicazione della misura della rotazione o meno, secondo le disposizioni del presente regolamento, l'avvio del procedimento nei confronti del dipendente che rivesta il ruolo di RPCT comporta una valutazione in ordine al mantenimento dello specifico incarico, al fine dell'eventuale revoca. La revoca è comunque disposta in caso di rinvio a giudizio per i reati contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale.

---

*dipendente che ne abbia avuto cognizione o per avere richiesto informazioni sulla iscrizione ex art. 335 c.p.p. o per essere stato destinatario di provvedimenti che contengono la notizia medesima (ad esempio, notifica di un'informazione di garanzia, di un decreto di perquisizione, di una richiesta di proroga delle indagini, di una richiesta di incidente probatorio, etc.)" V. Linee Guida del 215/2019, punto 3.4.*

## **7. Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di cui al D. lgs 165/2001 e alle Linee guida ANAC per quanto compatibili.